A.T.C.

SALINELLO E VOMANO

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA NELLE M.A.

In attuazione del R.R. n. 5 del 27 maggio 2014 e succ. mod. e int. (art. 1 comma 49)

M.A. ____

STAGIONE VENATORIA 2015/2016

(Approvato con Del. Consiglio ATC del ----- 2015)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità

- 1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. Abruzzo n.10/2004, dal Regolamento per la gestione faunisitco-venatoria degli ungulati n. 5 del 27 maggio 2014 e succ. mod. e int., nel rispetto dei documenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
- 2. La finalità è quella di organizzare l'attività di prelievo del cinghiale in braccata nella macroarea (MA), disciplinandone le modalità gestionali, con l'obiettivo della conservazione della specie secondo presenze compatibili alle esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica.
- 3. Tutti gli interventi di pianificazione e gestione degli ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'ATC.
- 4. Il presente regolamento viene adottato da tutte le squadre assegnatarie di zone comprese nella MA in oggetto, così come previsto dall'art. 1 comma 49 del citato regolamento.

TITOLO II

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – Le squadre assegnatarie

1.	La Pr	rovincia di Teramo	o nel proprio <i>Piar</i>	no di gestione quinquennale	del cinghiale,	ha suddiviso i	
	territ	orio vocato in ma	acroaree (MA) tra	cui la MA di superficie	pari a	Ha e densità	
	obiet	tivo di capi/K	mq.				
2.	II Pia	MA è di	min capi e				
	max.	capi.					
3. L'ATC, all'interno della MA, ha individuato n zone di caccia al cinghiale, da assegna							
	squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia, secondo le specifiche di seguito richiamate e						
riportate graficamente in allegato							
	n.	Cod. rif. zona	Superficie (Ha)	Toponimo di riferimento			
	1	1					

4. L.'ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di adesione, ha iscritto nel proprio "Registro per la caccia collettiva" di cui all'art. 1 comma 33 del Regolamento

Regionale, relativamente alla MA ____ e per la stagione venatoria 2015/2016, le squadre con le seguenti specifiche

n.	Nome Squadra	Nome Caposquadra	Indirizzo caposquadra	Tel. caposquadra

5. L'ATC, secondo i criteri previsti dall'artt. 47 e 56 del Regolamento Regionale, assegna per cinque anni, a partire dalla stagione venatoria 2016/2017, le zone di cui al comma 1 secondo il seguente prospetto:

n.	Nome Squadra	Cod. rif. zona	Luogo e orario di ritrovo (art.1 com 70 – R.R.)

ART. 3 - La gestione del Cinghiale

- 1. Per la stagione venatoria corrente, nella MA ____ è autorizzata la caccia collettiva con la tecnica della braccata nel periodo 03/10/15 02/01/16 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- Per la stagione venatoria corrente, nella MA ____ è autorizzata altresì la tecnica della caccia selettiva individuale da punto fermo di sparo con arma rigata munita di ottica di puntamento, nel periodo 15/04/16 – 03/09/16.
- 3. Le modalità di svolgimento dell'attività venatoria di cui ai punti precedenti è regolamentata dal Calendario Venatorio della Regione Abruzzo Stagione 2015/2016.
- 4. L'ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all'interno dell'organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa prima dell'inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall'ATC.
- 5. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:

- a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;
- b) il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata;
- c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;
- d) annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
- e) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
- f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;
- g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
- 6. Le squadre assegnate alla macroarea e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC è da considerare infrazione di carattere grave e soggetta a provvedimenti disciplinari.
- 7. Nella MA di caccia devono essere garantiti:
 - a. attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - b. realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;
 - c. attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale
- 8. I capisquadra devono trasmettere all'ATC entro il 15 gennaio 2016
 - a. il registro di attività della caccia in braccata, comprensivo di verbali di caccia, schede di abbattimento e schede di rilievo biometrico;
 - b. le fascette inamovibili non utilizzate;
 - c. copie dei certificati sanitari relativi alle visite dei capi abbattuti.
- Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l'ATC si avvale di un Responsabile di MA, il quale deve assicurare:
 - a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC i capisquadra
 - b. un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
 - c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - d. l'eventuale aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti
 - e. l'organizzazione delle opere di prevenzione danni

ART. 4 - Prelievo del cinghiale

- 1. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.
- 2. Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.
- 3. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.
- 4. A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 10 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.
- 5. I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria
- 6. Il caposquadra, congiuntamente ai vice-caposquadra, è responsabile del rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA.
- 7. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura con i cani a guinzaglio per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.
- 8. Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE braccata al Cinghiale in corso".
- 9. La segnalazione di cui al comma 8 è apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno
- 10. Tutti i partecipanti alla battuta hanno l'obbligo di rimanere sul punto di ritrovo almeno fino all'orario da loro comunicato.

- 11. Qualora, per giustificati motivi, il cacciatore debba raggiungere la propria squadra di braccata dopo l'orario stabilito o debba interrompere l'attività prima della fine della battuta, il caposquadra, fermo restando il permanere del numero minimo di componenti previsto per l'esercizio venatorio dal Reg. Reg., deve annotare in tempo reale l'ora di arrivo o di allontanamento del componente nel Verbale di battuta.
- 12. La ricerca delle tracce da parte dei tracciatori e il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve avvenire con il fucile scarico.
- 13. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità. E' compito del caposquadra (o suo sostituto) accertarsi del loro utilizzo, ferma rimanendo la responsabilità in capo ai singoli cacciatori.
- 14. I cinghiali abbattuti devono essere contrassegnati con fascetta inamovibile, apposta al tendine di Achille, prima di essere trasportati con qualsiasi mezzo.
- 15. Il caposquadra (o suo sostituto) ha l'obbligo di accertarsi che la squadra sia munita di una cassetta di Pronto Soccorso per i primi interventi.
- 16. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, anche nel caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.
- 17. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
- 18. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.
- 19. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.
- 20. Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica
- 21. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

ART. 5 - Norme sanitarie e ambientali

 In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg. (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

- a. autoconsumo da parte del cacciatore;
- b. cessione diretta;
- c. commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.
- 2. Le carni di tutti i cinghiali abbattuti vanno sottoposte a controllo per evitare la diffusione di malattie infettive come Trichinosi, Tubercolosi attraverso l'analisi degli organi (corata, lingua, cuore, polmoni, diaframma e fegato) da parte di medico veterinario dell'ASUR.
- 3. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata al verbale di caccia. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, il caposquadra (o suo delegato) deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. e alla Polizia Provinciale tramite raccomandata a.r. o consegna diretta presso l'ufficio.
- 4. Gli intestini e le altre parti della selvaggina cacciabile (pelli), in applicazione del Reg. CEE 1069/2009, possono essere smaltiti in loco (punto di abbattimento) in modo sicuro e nelle osservanze delle buone prassi venatorie (interramento).
- 5. Lo smaltimento degli intestini e delle altre parti della selvaggina cacciabile, qualora non possano essere rispettati i parametri di cui al punto precedente del presente articolo, è possibile smaltirli tramite ditta autorizzata, conferendoli presso siti autorizzati (mattatoi o presso cassonetti preventivamente autorizzati e chiaramente individuati).

TITOLO III

Sanzioni

ART. 6 - Sanzioni accessorie

- 1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, determina i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. il componente di una squadra di braccata autorizzata che eserciti il prelievo del cinghiale in forma individuale e non, al difuori della propria MA, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva per un periodo di **1 anno** su tutto il territorio provinciale.
 - b. Il cacciatore non iscritto ad alcuna squadra di battuta che eserciti il prelievo del cinghiale in forma individuale o occasionale nella MA si vedrà preclusa la possibilità di iscriversi a squadre o gruppi per la successiva stagione venatoria.

- c. il componente della squadra di braccata che esercita illecitamente la caccia al cinghiale in altre UG, viene sospeso, per un periodo di **2 anni** ed è sospesa l'autorizzazione alla squadra di appartenenza per **1 giornata utile** di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- d. la squadra che svolge attività di prelievo al di fuori delle giornate consentite dal Calendario Venatorio Regionale, viene sospesa per un periodo di anni uno.
- e. alla squadra che inizia la battuta o la girata prima dell'orario previsto dal Reg. Reg. viene sospesa per 2 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva.
- f. La squadra che non osserva i modi ed i tempi di apposizione delle tabelle di segnalazione previsti dal Reg. Reg. viene sospesa per **3 giornate** di caccia.
- g. La mancata o non corretta compilazione del *Verbale di Caccia* comporta la sospensione della squadra per un periodo di **2 giornate** utili di caccia.
- h. Il componente della squadra che si allontana dal luogo di ritrovo prima dell'orario comunicato, avendo firmato il verbale delle presenze, non potrà esercitare battute di caccia per 3 giornate; con effetto immediato la squadra al quale il soggetto appartiene non potrà esercitare la battuta di caccia giornaliera.
- i. La squadra viene sospesa per 3 giornate utili di caccia anche nel caso di mancata annotazione nel verbale delle variazioni di cui all'art.3 comma 6 lettera a)
- j. Il cacciatore appartenente ad una squadra di braccata o gruppo di girata che opera in veste di ospite in altre squadre o gruppi per più di 5 volte nell'arco di una stagione venatoria, viene sospeso per due giornate utili di caccia.
- k. La squadra di braccata o il gruppo di girata che ospita, in una giornata di caccia, un numero di cacciatori superiore rispetto a quanto previsto dal Reg. Reg., viene sospesa per due giornate utili di caccia per ciascun ospite in più.
- la squadra che svolge attività di prelievo con un numero di componenti diverso da quello consentito, dal Reg. Reg., viene sospesa l'autorizzazione per un periodo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- m. alla squadra che esercita la battuta in assenza del capo squadra o sostituto viene sospesa l'autorizzazione per un periodo di 15 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva stabilite dal calendario venatorio.
- n. alla squadra che non esercita almeno il 50% delle battute utili nella propria UG (compilazione del verbale di battuta) previste annualmente dal calendario venatorio, non potrà essere rinnovata l'autorizzazione per la stagione venatoria successiva. I componenti della squadra di cui sopra non potranno per l'anno successivo alla stagione venatoria in atto, allestire una nuova squadra variandone il nome, ma potranno far parte di una squadra già in essere.
- o. il componente della squadra che detiene cartucce a munizione spezzata, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva per un periodo minimo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale.

- p. il componente della squadra che non porta l'arma scarica in modo conforme a quanto previsto dal Reg. Reg., viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per un periodo di 5 giornate utili di caccia la cinghiale.
- q. il componente della squadra che durante l'attività di caccia non indossa indumenti ad alta visibilità, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per un periodo di 10 giornate utili di caccia.
- r. la squadra o gruppo di girata che esercita il prelievo venatorio con un numero di cani diverso da quello indicato dal Reg. Reg. viene sospesa per 2 giornate utili di caccia.
- s. la squadra che preleva durante l'attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ad eccezione di quanto previsto dal Reg. Reg. per la specie volpe, viene sospesa per un periodo di **3 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio. Il cacciatore appartenente a squadre che preleva durante l'attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ad eccezione di quanto previsto dal Reg. Reg. per la specie volpe, viene sospeso per un periodo di **3 mesi** di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabiliti dal calendario venatorio
- t. la squadra che non appone la fascetta inamovibile fornita dall'ATC, ai cinghiali abbattuti viene sospesa per un periodo di **3 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- u. La squadra di braccata o il gruppo di girata non in possesso della cassetta di pronto soccorso viene sospesa per 10 giornate utili di caccia
- v. I componenti delle squadre che liberano o detengono esemplari di ungulati senza autorizzazione, o catturano o abbattono ungulati con mezzi diversi da quelli consentiti per il prelievo venatorio, sono sospesi dall'esercizio delle attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per 2 anni
- w. alla squadra o gruppo che non comunicano luogo ed orario di ritrovo, nei modi e nei tempi indicati dal presente Disciplinare, viene sospesa l'autorizzazione stessa che conseguentemente non verrà consegnata.
- x. la squadra che non trasmette all'ATC i dati di sintesi o non riconsegna materiali (registro, fascette e certificati sanitari), di cui al presente disciplinare, nei termini perentori previsti, viene sospesa per un periodo di **20 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- y. la mancata visita dei capi abbattuti dalle competenti autorità sanitarie viene punita con la sospensione per un periodo di anni uno della squadra
- z. In riferimento alle inosservanze di cui all'art. 5 commi 4 e 5 del presente disciplinare, i provvedimenti disciplinari sono così differenziati:
 - I) in caso di smaltimento delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti in siti diversi da quelli ove l'animale è stato abbattuto e senza interramento, la squadra è sospesa per anni due.
 - II) in caso di smaltimento, tramite interramento, delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti in siti diversi da quelli ove l'animale è stato abbattuto, la squadra è sospesa per anni uno.

- III)In caso di smaltimento tramite interramento nei luoghi di abbattimento, ma senza osservare le buone prassi venatorie, la squadra è sospesa per 3 giornate utili di caccia.
- aa. Le sanzioni comminate alle squadre di caccia al cinghiale sono automaticamente estese ai componenti delle stesse su tutto il territorio provinciale e non potranno esercitare neanche in qualità di ospiti.
- ab. La squadra, il gruppo di girata o il cacciatore che non rispettano gli obblighi previsti dai provvedimenti disciplinari loro comminati, sono radiati dai rispettivi Registri provinciali.

ART. 7 – Modalità di applicazione delle sanzioni

- a. Accertamento. La violazione a quanto previsto dal presente disciplinare è accertata d'ufficio dal Servizio di Polizia Locale, dalle GGVV e dagli organi preposti al controllo. Gli accertatori delle avvenute infrazioni al presente Regolamento ne danno notizia all'ATC mediante deposito del Verbale di Accertamento che provvederanno ad irrogare le sanzioni previste. Nel caso di accertamento di infrazioni riguardanti illeciti sanzionabili anche da norme diverse dal presente Regolamento sarà compito dell'ATC darne notizia alla Polizia Provinciale che provvederà alla irrogazione delle conseguenti sanzioni di competenza.
- **b. Contestazione**. Ai soggetti individuati l'ATC provvede a contestare formalmente l'inosservanza accertata e l'apertura del relativo procedimento sanzionatorio attraverso comunicazione a mezzo Racc.A.R.
- c. Diritto di difesa. Entro gg 15 dalla ricezione della contestazione gli interessati, possono far pervenire all'Ufficio dell'ATC scritti difensivi, corredati da tutti i documenti ritenuti utili ai fini probatori. L'istanza deve essere corredata da ricevuta di versamento di Euro ----- su c.c. postale n. ------ intestato a "ATC C/C Postale n......"a titolo di rimborso spese di procedimento.
- **d. Irrogazione della sanzione**. Il provvedimento definitivo sarà notificato all'interessato nelle forme di rito. Al fine di un più immediato controllo il provvedimento disciplinare adottato viene annotato anche sul registro annuale della squadra di appartenenza.
- e. Applicazione della sanzione. I provvedimenti disciplinari hanno effetto dalla prima data utile, per l'esercizio della caccia al cinghiale, immediatamente successiva alla data di notificazione del provvedimento. Qualora non applicabili in tutto o in parte nella stagione venatoria in cui è avvenuta la violazione, i provvedimenti adottati saranno applicati nella stagione venatoria successiva.